

— riserva ai beni agricoli e forestali situati sul territorio nazionale l'applicazione della franchigia per tali beni, nonché la considerazione del loro valore residuo esclusivamente nella misura del 60 % del suo importo.

(¹) GU C 244 del 16.9.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Roby Profumi Srl/ Comune di Parma

(Causa C-257/06) (¹)

(Art. 28 CE — Direttiva 76/768/CEE — Tutela della salute — Prodotti cosmetici — Importazione — Comunicazione alle autorità dello Stato d'importazione di informazioni relative ai prodotti cosmetici)

(2008/C 64/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Roby Profumi Srl

Convenuto: Comune di Parma

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 28 CE e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32) — Prodotti pronti alla vendita provenienti dagli altri Stati membri — Disposizioni nazionali che obbligano l'importatore a comunicare una lista completa e dettagliata delle sostanze contenute nel prodotto

Dispositivo

L'art. 7 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato, nei casi di alterazione della salute, impone all'importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sua sede legale e quella

dell'officina di produzione nonché l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid — Spagna) — Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU

(Causa C-275/06) (¹)

(Società dell'informazione — Obblighi dei fornitori di servizi — Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico — Obbligo di divulgazione — Limiti — Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Compatibilità con la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi — Diritto alla tutela effettiva della proprietà intellettuale)

(2008/C 64/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid

Parti

Ricorrente: Productores de Música de España (Promusicae)

Convenuto: Telefónica de España SAU

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil — Interpretazione degli artt. 15, n. 2, e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1), dell'art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) e dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Trattamento dei dati generati dalle comunicazioni effettuate in occasione della fornitura di un servizio della società dell'informazione — Obbligo incombente agli operatori di rete e dei servizi di comunicazione elettronica, ai fornitori di accesso alle reti di telecomunicazioni e ai prestatori di servizi di conservazione dei dati di conservare e di mettere a disposizione i detti dati — Esclusione dall'ambito dei procedimenti civili